



Fondo Pensione Nazionale
per il Personale delle Banche
di Credito Cooperativo
Casse Rurali ed Artigiane

Iscrizione all'Albo dei
Fondi Pensione al n. 1386
Codice fiscale: 96104290588

Sede legale:
Via Lucrezia Romana, 41/47
00178 Roma
Uffici amministrativi:
Via M. D'Azeglio, 33
00184 Roma
Telefono: 06/72079270
Fax: 06/72079289

Prot. n. 6810/2014

CIRCOLARE

Roma, 5 dicembre 2014

- **Alle Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali**
- **Alla Federazione Italiana delle Bcc - Cra**
- **Alle Federazioni Locali**
- **Agli Enti aderenti**
- **Agli Iscritti**

Loro Sedi

Oggetto: modifica “Regolamento per l'iscrizione dei soggetti fiscalmente a carico”.

Il Fondo Pensione Nazionale per il personale delle Banche di Credito Cooperativo Casse Rurali ed Artigiane comunica che il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di modificare la disposizione di cui all'articolo 3 (“Contribuzione”), comma 3.1, del Regolamento in parola prevedendo - in luogo degli attuali euro 100.00 richiesti per il completamento dell'iscrizione dei “soggetti fiscalmente a carico” - la cifra di euro 10.00.

La sopracitata modifica avrà decorrenza a partire dal 1° gennaio 2015.

Con l'occasione si allega alla presente il nuovo testo del Regolamento in oggetto.

Gli uffici del Fondo restano comunque a disposizione di tutti gli iscritti per ogni chiarimento in merito.

Con i migliori e più cordiali saluti.

Il Direttore Generale
(Sergio Garfizzi)

All.:c/s

REGOLAMENTO PER L' ISCRIZIONE DEI SOGGETTI FISCALMENTE A CARICO

ARTICOLO 1 – OGGETTO

1.1 – Il presente Regolamento norma, in esecuzione di quanto previsto dall' art. 5 comma 4 dello Statuto del Fondo pensione per il personale delle BCC/CRA (nel seguito chiamato Fondo), l'iscrizione dei soggetti fiscalmente a carico del lavoratore già aderente al Fondo medesimo e la relativa contribuzione.

ARTICOLO 2 – ADESIONE DEI FAMILIARI FISCALMENTE A CARICO DEL LAVORATORE

2.1 – Sono considerati fiscalmente a carico le persone indicate nell'art. 12 TUIR e successive modificazioni e/o integrazioni.

2.2 – L'adesione al Fondo dei familiari fiscalmente a carico può avvenire contestualmente all'adesione del lavoratore, ovvero in un momento successivo.

2.3 – Ai fini dell'iscrizione al Fondo di un familiare fiscalmente a carico deve essere compilato l'apposito modulo "Modulo di adesione per i familiari fiscalmente a carico del lavoratore aderente", reperibile sul sito del Fondo www.fondopensione.bcc.it.

2.4 – Nel caso in cui l'adesione del soggetto fiscalmente a carico avvenga contestualmente all'adesione al Fondo del lavoratore, il modulo di cui al comma precedente dovrà essere allegato alla domanda di adesione di quest'ultimo.

2.5 – Nel caso di adesione di soggetto minorenni o di soggetto sottoposto a tutela, il modulo dovrà essere sottoscritto dal lavoratore aderente che dovrà dichiarare che i versamenti effettuati a favore del soggetto fiscalmente a carico non derivano da beni del minore/soggetto posto a tutela, bensì da beni patrimoniali del lavoratore stesso; qualora, invece, si tratti di persona maggiorenne e capace, il modulo dovrà essere sottoscritto anche dal soggetto fiscalmente a carico.

2.6 – Ai soggetti fiscalmente a carico si applicano tutte le prerogative previste dalla Legge, dallo Statuto e dalla Nota Informativa, ove compatibili con le peculiarità della loro iscrizione e possono, quindi, effettuare switch di comparto e richiedere le prestazioni previste dalla normativa e dallo Statuto vigenti con l' unica eccezione del riscatto per perdita dei requisiti di partecipazione.

2.7 – Una volta iscritti, i soggetti fiscalmente a carico hanno uno status indipendente rispetto al lavoratore che li ha iscritti. Anche se quest'ultimo dovesse perdere i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica e decidesse di lasciare il Fondo, essi possono continuare a permanere presso il Fondo. Lo stesso vale nel caso degli iscritti, inizialmente fiscalmente a carico, che cessino di esserlo.

ARTICOLO 3 – CONTRIBUZIONE

3.1 – L' adesione di cui all'articolo precedente si considera completata con un primo versamento effettuato dal lavoratore da cui dipende il soggetto fiscalmente a carico pari ad euro 10,00. La data del versamento verrà assunta come data di iscrizione.

3.2 – La posizione individuale del soggetto fiscalmente a carico può essere alimentata con versamenti volontari, di importo minimo pari a euro 50, che potranno essere effettuati secondo le modalità previste nel successivo art. 4.

ARTICOLO 4 – MODALITA' DI VERSAMENTO AL FONDO DELLA CONTRIBUZIONE IN FAVORE DEL SOGGETTO FISCALMENTE A CARICO

4.1 – I versamenti di cui al precedente articolo dovranno essere fatti in maniera “diretta” o “indiretta”.

4.2 – I versamenti cosiddetti “diretti” vengono effettuati a favore del soggetto fiscalmente a carico tramite bonifico bancario su apposito C/C intestato al Fondo Pensione Nazionale per il personale delle Bcc/Cra.

Il bonifico dovrà riportare, la seguente causale “VVFISC”, ed il campo beneficiario dovrà riportare il codice fiscale, cognome e nome del soggetto fiscalmente a carico in favore del quale è eseguito il versamento.

4.3 – I versamenti volontari effettuati “direttamente” a favore del soggetto fiscalmente a carico dovranno essere eseguiti in corrispondenza delle finestre e secondo le modalità previste nel seguente prospetto:

termini del versamento	Valore della quota attribuito al versamento
dal 1/1 al 28/2	31 marzo
dal 1/3 al 30/4	31 maggio
dal 1/5 al 30/6	31 luglio
dal 1/7 al 31/8	30 settembre
dal 1/9 al 31/10	30 novembre
dal 1/11 al 31/12	31 gennaio

4.4 – I versamenti cosiddetti “indiretti” vengono effettuati dal lavoratore cui dipende il soggetto fiscalmente a carico per il tramite del proprio datore di lavoro che effettuerà il versamento indicando il codice fiscale del soggetto fiscalmente a carico.

ARTICOLO 5 – INVESTIMENTO DEI CONTRIBUTI IN FAVORE DEL SOGGETTO FISCALMENTE A CARICO

5.1 – I contributi di cui all’art. 3 saranno investiti come indicato al momento dell’adesione al Fondo del soggetto fiscalmente a carico, ovvero nella diversa linea di investimento comunicata a seguito dell’esercizio della facoltà di modifica del comparto (switch). Le modalità di investimento e switch sono quelle previste dal vigente Regolamento per il Multicomparto.

5.2 – In assenza di indicazioni i contributi saranno investiti nel comparto Orizzonte 10.

ARTICOLO 6 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOGGETTO FISCALMENTE A CARICO

6.1 – Nel caso in cui il soggetto interessato perda la qualifica di fiscalmente a carico del lavoratore aderente, il lavoratore aderente dovrà tempestivamente darne comunicazione al Fondo Pensione e non potrà più effettuare versamenti contributivi indiretti in favore dell’interessato.

6.2 – Al ricorrere dell’ipotesi di cui al comma che precede, è data facoltà al soggetto non più fiscalmente a carico del lavoratore aderente di incrementare autonomamente la propria posizione individuale mediante il versamento di contributi volontari, con le medesime modalità previste dal precedente articolo 4.2, ovvero di mantenere la propria posizione individuale anche in assenza di contribuzione.

ARTICOLO 7 – CERTIFICAZIONE CONTRIBUTIVA

7.1 – Il Fondo con cadenza annuale invierà all'iscritto che ha effettuato versamenti contributivi a favore di soggetti fiscalmente a carico, nonché ai soggetti fiscalmente a carico (o ex fiscalmente a carico) che hanno effettuato versamenti volontari, una certificazione dei contributi versati utilizzabile ai sensi di legge.

7.2 – Resta a carico dell'iscritto la segnalazione al Fondo dei contributi non dedotti.

ARTICOLO 8 – SPESE GRAVANTI DIRETTAMENTE E INDIRETTAMENTE SUL SOGGETTO FISCALMENTE A CARICO

8.1 – Sulla posizione dei soggetti fiscalmente a carico gravano le spese dirette e indirette previste dalla vigente Nota Informativa.

8.2 – Restano esclusi gli oneri relativi all'applicazione dell'art. 14 comma 1 dello Statuto, relativo alla cosiddetta solidarietà per premorienza o invalidità permanente in quanto non applicabile a questa categoria di iscritti.

ARTICOLO 9 – ESCLUSIONE AL DIRITTO DI VOTO PER I SOGGETTI FISCALMENTE A CARICO O EX FISCALMENTE A CARICO

9.1 – I soggetti fiscalmente a carico o ex fiscalmente a carico iscritti al Fondo Pensione Nazionale non partecipano alla elezione degli organi del Fondo Pensione.

9.2 – I soggetti fiscalmente a carico o ex fiscalmente a carico iscritti al Fondo Pensione Nazionale non possono ricoprire la carica di Delegato all'Assemblea e di componente il Consiglio di Amministrazione.